

## **Note in merito all'applicazione del Regolamento comunale per l'installazione dei collettori solari e pannelli fotovoltaici**

*(approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 27 febbraio 2008)*

Con riferimento ai contenuti del *Regolamento comunale per l'installazione dei collettori solari e pannelli fotovoltaici*, ed in particolar modo dell'articolo 8 avente titolo *Coordinamento con altre norme* si riporta di seguito, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, un ausilio procedurale per gli interventi da parte dei privati.

Un **impianto fotovoltaico** è un impianto elettrico che sfrutta l'energia solare per produrre energia elettrica mediante effetto fotovoltaico.

Il **pannello solare** (detto anche **collettore solare**) è un dispositivo atto alla conversione della radiazione solare in energia termica e al suo trasferimento, per esempio, verso un accumulatore per un uso successivo.

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diritti di terzi                                                                                                                                                                             | <p>L'intervento deve essere verificato sotto il profilo civilistico affinché l'intervento non leda i diritti di proprietà di terzi.</p> <p>E' in particolare da rammentare che in caso di condominio, ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile, i tetti e lastrici solari sono considerate parti comuni e la messa in opera dei sopracitati impianti è considerata dalla legge un' "innovazione". Le maggioranze assembleari necessarie per deliberare sulle innovazioni sono pertanto regolate dagli articoli 1120 e 1136 del codice civile.</p> <p>Le tubazioni che conducono il fluido riscaldato e collegano i pannelli solari alla struttura sono inoltre da considerarsi soggetti alla prescrizione della distanza di almeno un metro dal confine (art. 889 comma del Codice Civile).</p> |
| Norme previste dalla legge 46/90 a tutela della sicurezza degli impianti<br>(la norma richiamata è ormai desueta in quanto sostituita dal Decreto del Ministero Sviluppo Economico n. 37 del | <p>Sono soggetti all'applicazione della normativa, e pertanto alla presentazione del progetto prima dell'inizio dei lavori relativi, gli interventi sugli impianti in funzione delle potenzialità e caratteristiche individuate dall'art. 5 del D.M.37/2008 e più precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• utenze condominiali e singole unità con potenza superiore a 6 kw</li><li>• utenze domestiche e singole unità abitative di</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22.01.2008 pubblicato sulla G.U. n.61 del 12.03.2008; si richiama pertanto la norma ora applicata ) | <p>superficie superiore a 400 mq.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• immobili adibiti ad attività produttive al commercio ed altri usi con potenza superiore a 6 kw o qualora la superficie sia superiore a 200 mq.</li> <li>• ambienti soggetti a normativa specifica CEI e ad uso medico;</li> </ul> <p>Al termine dei lavori dovrà essere presentata, <b>entro 30 gg</b>, la dichiarazione di conformità rilasciata dalle imprese abilitate, che attesti il rispetto alle normative.</p>                                                                                                                                                  |
| D. Lgs n.192/05 e s.m.i. Attuazione alla direttiva 2002/91 CE relativa al rendimento energetico     | <p>Per gli interventi previsti dall'art. 26<sup>1</sup> L.10/91 quali nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia occorre depositare, prima dell'inizio dei lavori, la relazione con progetto di cui all'art. 28.</p> <p>Alla conclusione delle opere il direttore dei lavori dovrà presentare la certificazione /qualificazione energetica (art. 15 D. Lgs. n. 311/06).</p> <p>L'intervento che si limiti alla sola estensione dell'impianto idrico senza interventi sulla centrale termica non necessita di tale iter procedurale.</p>                                                       |
| Norme vigenti sulla compatibilità elettromagnetica.                                                 | Le installazioni, secondo le norme CEI e della buona tecnica costruttiva, non devono interferire con impianti elettromagnetici preesistenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 s.m.i.)                      | Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 s.m.i.) all'articolo 21 comma 4 prevede che "l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente." Pertanto l'installazione dei collettori solari e pannelli fotovoltaici sui beni così vincolati (un tempo individuati come vincolati ai sensi della Legge 1089/1939) deve ottenere il preventivo parere della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici. La presenza di tale vincolo sul proprio immobile, essendo trascritto, e' verificabile presso la <i>conservatoria dei registri</i> |

<sup>1</sup> **Art. 26 Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti.**

1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale. Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all'articolo 1 in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui agli articoli 31 e 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457...."

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                     | <p><i>immobiliari</i> nella cui circoscrizione si trova il bene ovvero verificabile presso la predetta Soprintendenza. L'atto stesso di vendita dell'immobile, qualora regolare, cita tale evenienza.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Legge Regionale 3<br/>aprile 1989 n.20 s.m.i.</p>                                                                                                                                                                | <p>Gli interventi di manutenzione ordinaria nelle zone individuate negli elenchi di cui alla legge 1497/39 (ora D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 s.m.i.) devono essere preceduti da una <b>specifica autorizzazione “in subdelega”</b> da parte del Comune ai sensi dell'articolo 13 delle legge medesima.</p> <p>Per verificare se il proprio immobile è sottoposto a tale norma è possibile consultare la cartografia di Piano Regolatore (disponibile sul sito del comune) cercando la legenda “vincolo paesaggistico ambientale”) o verificare se l'immobile è posto nella fascia dei 150 metri prossimi alle sponde o piedi degli argini del fiume Stura o del torrente Grana-Mellea ovvero se l'intervento avviene su territori coperti da foreste e da boschi (vedasi articolo 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 s.m.i)</p>                                                                                                                                         |
| <p>Articolo 49 comma 5<br/>della Legge regionale<br/>56/77 per ciò che attiene<br/>gli interventi da<br/>subordinarsi al parere<br/>della <i>Commissione<br/>Regionale per i beni<br/>culturali ambientali</i>.</p> | <p>Ci si riferisce ai beni individuati dal piano regolatore in regime di articolo 24 della Legge Regionale “Norme generali per i beni culturali ambientali.</p> <p>Per verificare se il proprio immobile è sottoposto a tale norma è possibile consultare la documentazione di Piano Regolatore (disponibile sul sito del comune) cercando se l'area è individuata quale “<i>tessuto di vecchio impianto di valore ambientale</i>” (Area posta a sud est del centro storico limitrofa alla parte nord di Via G.Marconi ed alla parte sud di via Cesare Battisti) oppure, per gli immobili siti nel <i>centro storico</i>, se la specifica “Scheda di intervento” dello “Sviluppo del Centro Storico” relativa all'immobile oggetto di intervento indica tale situazione.</p> <p>Il tipo di intervento oggetto del regolamento non riguarda invece il vincolo concernente i pendii del Famolasco ed i 50 m. di profondità in coerenza (Articolo 101 comma 7 lett. d)</p> |